

COMUNE DI CAPO D' ORLANDO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 64

In data 01 /10/2021, in teleconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Giovanni Crimi' -Presidente -

Taranto Antonino -componente -

Tomasello Giuseppe -componente-

Il Collegio, al fine di rendere la relazione di propria competenza, procede all'esame delle proposte di delibere per il Consiglio Comunale n.170, 171, 172 e 173 del 17/09/2021 trasmesse a mezzo Pec in data 17-09-2021, munite dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'Area economico finanziaria dott. Antonella Micale, aventi ad oggetto:

- a) Delibera di G. M. n.170 del 17-09-2021 di cui alla proposta n.181 del 16-09-2021 "Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario anno 2019, schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 e relativi allegati";
- b) Delibera di G. M. n. 171 del 17-09-2021 di cui alla proposta n.182 del 17-09-2021 "Piano di rientro del disavanzo esercizio 2019-articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni. Applicazione articolo 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106";
- c) Delibera n.172 del 17-09-2021 di cui alla proposta n. 183 del 17-09-2021 "Piano di rientro del disavanzo esercizio 2019 - articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni. Applicazione articolo 39 quater della Legge 28-02-2020 n.8";
- d) Delibera n. 173 del 17-09-2021 di cui alla proposta n. 184 del 17-09-2021 "Ripiano disavanzo di amministrazione da rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni".

Va premesso che il coinvolgimento del Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, si estende per un arco temporale che inizia nel mese di gennaio 2021. A cominciare infatti da quel mese sono state rassegnate al Consiglio Comunale le relazioni sull'argomento, predisposte dal Collegio dei revisori dei conti e di cui ai verbali n. 45 del 18-01-2021, n. 46 del 12-02-2021, n. 49 del 20-02-2021 e n. 54 del 10-04-2021. Il Consiglio Comunale però non è stato posto nelle condizioni di deliberare a seguito del ritiro delle proposte da parte degli organi esecutivi dell'Ente.

Procedendo secondo l'ordine indicato dai numeri assegnati dalle delibere di G. M., si rileva quanto segue:

LETTERA a) DELIBERA n.170

Con tale atto vengono approvate la relazione illustrativa dei dati consuntivi e lo schema del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, negli stessi termini di quelli approvati con la delibera di



G. M. n.187 del 15-12-2020 trasmessa al Collegio con pec del 16/17-12-2020, fatta eccezione per la emersione nella composizione del risultato d'amministrazione al 31-12-2019 di somme iscritte per accantonamenti (per iscrizione di fondi ex novo o per importi diversi), per vincoli e per quelle destinate agli investimenti.

Nel merito va infatti precisato che i dati contabili relativi alla gestione dell'esercizio 2019, esposti nei conti di bilancio, sono identici in entrambe le delibere così come identico è il risultato d'amministrazione rilevato in € 1.713.546,76. Per questo motivo si fa rinvio alla relazione resa con verbale n.45 del 18-01-2021, che qui si intende integralmente trascritta, non solo relativamente alle risultanze contabili ma anche alle valutazioni ivi espresse circa l'impossibilità per l'Ente di provvedere a riequilibrare i propri conti con gli interventi ordinari offerti dal TUEL, dovendosi fare ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale.

Ciò che cambia nella proposta in esame, rispetto a quella della delibera di G. M. 187/2020, è il fatto che a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.4/2020 e n.80/2021, vengono ad emersione sia il disavanzo d'amministrazione, dovuto alla diversa contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (FAL), che il consistente fondo crediti di dubbia esigibilità, rilevato autonomamente per compensare il venir meno del riverbero su di esso del FAL, in relazione appunto alla nuova contabilizzazione.

Ciò si rileva dal quadro di composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2019 (pagina 10 della delibera 170/2021) che espone un disavanzo d'amministrazione di € 23.858.620,34.

La delibera in trattazione, al punto 7 della parte dispositiva precisa che il disavanzo d'amministrazione dell'esercizio 2019 sarà oggetto di tre diverse azioni correttive, nonché di uno specifico piano di rientro da adottarsi con separati atti deliberativi come segue:



- a) Con le modalità straordinarie offerte dall'art.39 quater legge 8/2020;
- b) Con le modalità straordinarie previste dall'art.52 comma 1 -bis legge n.106/2021, di conversione, con modificazioni, del D. L. n.73/2021;
- c) Con le modalità ordinarie, per la parte residuale, previste dall'art.188, comma 1, D. Lgs 267/2000.

In esecuzione a tali premesse vengono adottate e trasmesse al Collegio le delibere di cui alle lettere b), c) e d).

Prima di continuare nella esposizione-relazione, il Collegio informa il Consiglio Comunale, come da pec del 28-09-2021, che la Giunta Comunale ha adottato la delibera n.182 del 27-09-2021 avente ad oggetto: "Errata corrige delibera di Giunta Municipale n.173 del 17-09-2021: ripiano disavanzo d'amministrazione da rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.188 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni". D'ora in poi, trattando dell'argomento di cui alla lettera d), il Collegio farà riferimento a quest'ultimo atto.

Come appena precisato, la Giunta assegna a tre diverse delibere e ad uno specifico piano di rientro, le modalità di ripianamento del deficit d'amministrazione.

Tale prospettazione non può trovare condivisione dal momento che l'unicità del disavanzo non ammette provvedimenti parziali sul come ripianarlo e ciò anche se, come nel caso che ricorre, le



cause che lo hanno determinato sono riconducibili a diversi e ben individuati accadimenti, e anche perché le norme richiamate non sottendono alla copertura del deficit, ma hanno lo scopo esclusivo di ridimensionarne la relativa altezza nella fase della sua applicazione ai bilanci di previsione a partire da quello in corso (2021), e per l'arco temporale definito dall'amministrazione nel limite massimo consentito.

Deve essere ben chiaro che le rateizzazioni del disavanzo da FAL in dieci anni, e quelle del disavanzo da FCDE in quindici anni, ammesse rispettivamente dall'art.52, comma 1 bis L. 106/21, di conversione del D. L. 73/21 e dall'art. 39 quater L. n. 8/2020, anche se preordinate ad evitare le probabili crisi finanziarie degli Enti Locali, non costituiscono nuove fonti di finanziamento né sostituiscono la previgente disposizione ex art. 188, TUEL, in ordine alle azioni da porre in essere per fronteggiare il disavanzo applicato al bilancio 2021 (nelle risultanze offerte dal bilancio 2020/2022). Per tale motivo, nel caso che ci occupa, l'ammontare del disavanzo da applicare e ripianare nel bilancio del 2021, non sarà di € 23.858.620,34 ma di € 3.222.462,96 e cioè del minore importo ottenuto sostituendo le cifre del disavanzo da FAL e da FCDE, indicate nel quadro di composizione del risultato d'amministrazione, con le quote annuali, nel massimo consentito, di 1/10 e di 1/15.

LETTERE b), c), d) DELIBERE 171- 172 e 182

Per quanto anticipato, la trattazione degli atti sopra indicati sarà unica.

Si premette che tutti gli argomenti trattati nelle delibere richiamate sono stati oggetto di esame da parte del Collegio che pertanto rinvia alle relazioni rese al Consiglio Comunale con verbali nn. 46 del 12-02-2021, 49 del 20-02-2021 e 54 del 10-04-2021, e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.


Nel merito, con la delibera 171, limitando l'analisi all'esercizio 2021, si approva la quota annuale di ripiano del deficit da FAL che viene determinata in € 947.606,82 pari ad 1/10 del deficit complessivo di € 9.476.068,15 e si provvede alla sua copertura parziale con la quota annuale di € 814.794,33 pari ad 1/3 del contributo dello stato di € 2.444.383,00 (Decreto Ministro Interno 10 agosto 2021).

Si approvano anche le misure correttive elencate da a) a j)

La delibera in argomento non assicura la copertura del deficit per la quota annuale di € 132.812,48, che secondo la prescrizione dell'art.188 TUEL e quelle relative al mantenimento degli equilibri di bilancio, deve essere contestuale all'approvazione del rendiconto, non potendosi ritenere soddisfatta la norma richiamata che affida il ripianamento del disavanzo a misure, peraltro non qualificate quantitativamente, che saranno inserite nel DUP 2021/2023 e nel relativo bilancio di previsione.

Con la delibera n.172 si provvede ad approvare il ripiano in quindici anni, con quote costanti a decorrere dal 2021 del maggiore disavanzo da FCDE di € 864.835,43 pari ad 1/15 del totale di detto fondo pari ad € 12.972.531,48. Anche per tale disavanzo applicato la copertura viene affidata alle stesse misure correttive trattate a commento della delibera 171. Anche per tale delibera, per le stesse motivazioni, si contesta il mancato ripianamento del disavanzo emergente.

Con la delibera 182 si provvede a ripianare la parte residuale del disavanzo d'amministrazione di € 1.410.020,71, con le stesse future misure correttive indicate nelle delibere 171 e 172. Anche per tale delibera e per le stesse ragioni, si contesta il mancato ripianamento del disavanzo emergente.



Conclusivamente, con le delibere esaminate si provvede ad applicare all'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2020/2022 (stante che l'Ente si trova a svolgere le attività di bilancio in gestione provvisoria), il seguente disavanzo d'amministrazione, così come qualificato dall'Ente:

disavanzo d'amministrazione da FAL	947.606,82
disavanzo d'amministrazione da FCDE	864.835,43
disavanzo d'amministrazione residuale	1.410.020,71
	<hr/>
	3.222.462,96
	<hr/>

Tale disavanzo viene coperto da entrate per contributo dello Stato – Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2021, limitatamente ad € 814.794,33, e lascia priva di copertura la differenza pari ad € 2.407.668,63.

Per tutto quanto precede, e per quanto già relazionato con i verbali nn. 45 del 18-01-2021, 46 del 12-02-2021, 49 del 20-02-2021 e 54 del 10-04-2021, che qui si intendono richiamati e trascritti, avuto riguardo alle seguenti criticità:

altezza dei residui attivi;

difficoltà di monetizzare i crediti vantati;

pluriennale mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria;

mancato finanziamento della maggior parte del disavanzo applicato al bilancio 2021 in corso;

il Collegio dei Revisori dei Conti:

-per la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 17-09-2021, a conferma di quanto già relazionato con i verbali sopra richiamati, ritiene sussistere le condizioni per deliberare la procedura ex art. 243 bis del TUEL.

-per le delibere di Giunta Comunale n. 171, n. 172 entrambe del 17-09-2021 e n. 182 del 27-09-2021, rileva che, se con le stesse si provvede ad applicare il disavanzo d'amministrazione, accertato con il conto consuntivo 2019, al bilancio di previsione 2021 in corso di gestione provvisoria, non si provvede anche ad indicare e quantificare i mezzi di copertura per il suo ripianamento. Si è quindi in presenza di atti adottati in difformità delle prescrizioni dell'art.188 TUEL e delle norme sull'equilibrio del bilancio di previsione.

Duole infine, riprendere il seguente capoverso trascritto nella parte motiva di tutti gli atti in esame, e per il quale chiede al Consiglio Comunale di dissociarsi:

"l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, nel riscontrare la pec del 10-03-2021, trasmette verbale n.54 del 10-04-2021, ma non redige la nuova relazione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 239, punto 1, lettera d) del TUEL ed ai dettami dei Principi Contabili e del Regolamento di Contabilità".

Tut

Alm


La Giunta Comunale, quindi dà per acclarato un fatto la cui sussistenza dovrebbe eventualmente essere accertata dal Consiglio Comunale, essendo la valutazione sul comportamento omissivo dell'Organo di Revisione di sua esclusiva competenza.

Se la Giunta ritiene che il Collegio, nell'esercizio della propria funzione, abbia commesso quella omissione, avrebbe dovuto rassegnare i fatti al Consiglio Comunale, che, quale unico organo competente in materia, a sua volta, dopo adeguata istruttoria circa i fatti contestati e nel rispetto del diritto alla difesa, si sarebbe pronunciato con formale delibera.

LI 01-10-2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Giovanni Crimi



Taranto Antonino

Tomasello Giuseppe

